



LEGAMBIENTE

Roma, 19 novembre 2021

Al Presidente e ai componenti
Commissione Bilancio del Senato della Repubblica

Al Presidente e ai componenti
Commissione Bilancio della Camera dei Deputati

Emendamenti al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 – A.S. 2448

A seguito della nostra audizione, inviamo le nostre proposte di modifica.

Articolo 3

(Differimento termini decorrenza dell'efficacia delle disposizioni relative a sugar tax e plastic tax)

Emendamento

Eliminare l'intero articolo.

Motivazioni

L'ulteriore rinvio della cosiddetta Plastic tax è inspiegabile soprattutto in un periodo in cui il consumo di manufatti usa e getta di plastica ha già subito e continuerà a subire un'impennata e quindi il settore non ha bisogno di alcuna misura di rilancio. Si consideri anche che la nuova tassa varata con la legge di Bilancio 2020 si applica solo ai prodotti usa e getta in plastica vergine e non a quelli realizzati con bioplastiche compostabili o materiali riciclati, e non penalizza il settore sanitario sui dispositivi medici e sul packaging dei prodotti farmaceutici. Riteniamo altrettanto infondato il rinvio della cosiddetta sugar tax.

Si propone un nuovo articolo

Articolo 4 bis
(Ridefinizione dell'aliquota IVA per la promozione della mobilità sostenibile)

1. Alla Tabella A, parte III, n. 127-novies), allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'inizio del periodo, sono inserite le seguenti parole:

<< prestazioni di trasporto urbano di persone mediante noleggio e locazione di servizi di trasporto in modalità condivisa (i servizi di c.d. "sharing mobility", es. car sharing, scooter sharing, bike sharing e monopattini in sharing), >>.

Motivazioni

Al fine di garantire una maggiore sostenibilità finanziaria di tutti i servizi di sharing mobility e incentivare tali servizi, che giocano un ruolo chiave nella diversificazione degli spostamenti urbani in maniera sostenibile, si propone l'allineamento dell'IVA al 10% come avviene già per il trasporto pubblico locale.

Nonostante, infatti, i servizi in sharing siano gestiti da operatori privati, rientrano a tutti gli effetti nel network dei trasporti urbani messi a disposizione dei cittadini. La natura del servizio e del comparto è proprio quella di garantire una complementarietà ai trasporti pubblici urbani ed essere utilizzati anche per gli spostamenti del primo/ultimo miglio o per raggiungere importanti snodi, quali le stazioni ferroviarie. Per questo anche i servizi di mobilità in condivisione dovrebbero rientrare tra i servizi assoggettati ad aliquota Iva del 10%, anziché del 22%, cosa prevista per altre prestazioni di trasporto urbano di persone, come Tpl e Ncc.

I servizi di carsharing sono strutturalmente in perdita già dal periodo antecedente l'emergenza pandemica, come testimoniato dai bilanci delle aziende di settore e dai diversi fallimenti di mercato registrati nel settore negli ultimi anni. Tale misura pertanto consentirebbe a tutto il comparto - anche a seguito dei vari lockdown nazionali e locali a seguito dell'emergenza pandemica che hanno portato alla sospensione dei vari servizi di mobilità - di sopravvivere dando tempo di avviare un percorso che possa finalmente portare alla redditività. Si tratta di un servizio di interesse pubblico date le sue numerose esternalità positive provate da diversi studi scientifici: riduzione dell'occupazione di suolo pubblico, riduzione del traffico totale e in particolare di quello privato, riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti.

La stima previsionale sulla norma prevede l'analisi parametrica dei fatturati delle aziende del comparto di mobilità sharing in Italia per l'anno 2019 considerando la fase di espansione per l'anno 2020 e 2021. La stima è stata calcolata su un fatturato aggregato di comparto dei servizi della mobilità condivisa pari a circa 150 Mln di Euro. Da tale fatturato si calcola l'impatto della misura proposta che è di 18 mln di Euro annui.

Articolo 9
(Proroghe in materia di superbonus fiscale, di riqualificazione energetica, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, sistemazione a verde ed in materia di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici)

Emendamenti

1) Comma 1), lettera d) aggiungere in fondo

Per gli edifici di edilizia popolare la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024.

Motivazioni

La riqualificazione del patrimonio di edilizia popolare è l'intervento più urgente nel nostro Paese per ragioni ambientali e sociali. Le analisi di Federcasa evidenziano che oltre metà del patrimonio presenta uno stato di degrado che comporta una maggiore spesa del 10% per il riscaldamento delle abitazioni, per famiglie in difficoltà economica. L'intervento su questo patrimonio è quello più complesso per i tempi più lunghi di procedura di progettazione, appalto e realizzazione di interventi da parte di soggetti pubblici. La proroga proposta permette di realizzare interventi che altrimenti con le politiche in vigore sarebbe impossibile da realizzare nel nostro Paese.

2) Comma 1), lettera d) aggiungere in fondo

Dal primo gennaio 2022 le detrazioni sono riconosciute esclusivamente per gli interventi di efficienza energetica che utilizzino fonti rinnovabili di energia o pompe di calore elettriche. La sostituzione di impianti esistenti con tecnologie che utilizzano combustibili fossili accede all'ecobonus con una detrazione pari al 50 per cento delle spese effettuate.

Dal primo gennaio 2025 nei nuovi interventi edilizi o in ristrutturazioni rilevanti possono essere installati esclusivamente impianti da fonti rinnovabili o pompe di calore elettriche. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, è approvato il piano di sostegno alle aziende del settore per la conversione verso sistemi a emissioni zero.

Motivazioni

L'emendamento propone di riportare al 50% gli incentivi per impianti che utilizzano fonti fossili, come le caldaie a condensazione gas, con l'obiettivo di favorire impianti che utilizzano fonti rinnovabili o pompe di calore elettriche, e arrivare dal 2025 a installare esclusivamente impianti di riscaldamento fossil free, come stanno facendo altri Paesi europei (nel Regno Unito è stato stabilito che dal 2025 sarà vietata l'installazione di impianti a gas). Del resto, oggi le pompe di calore integrate con pannelli solari e geotermia a bassa entalpia permettono di coprire interamente i fabbisogni di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, una scelta quanto mai cruciale se si vuole rendere pulita l'aria delle città e ridurre le emissioni di gas serra.

Il riscaldamento delle abitazioni è tra le cause principali dell'inquinamento delle città e, secondo i dati resi noti dal *Cresme*, è responsabile di oltre il 19% delle emissioni climalteranti prodotti dal nostro Paese e del 60% delle polveri sottili nelle aree urbane. In Italia sono installati oltre 19 milioni di caldaie a gas e si stima che più di 7 milioni di caldaie siano antecedenti alla direttiva 90/396/CE sulle prestazioni degli apparecchi a gas che rischiano di essere sostituite da altri impianti a gas, più efficienti ma non risolutivi del problema di inquinamento locale e globale che producono. Questa situazione può e deve essere cambiata, come del resto prevedono gli obiettivi UE su clima ed energia e come risulta tra gli impegni del Governo italiano del *Pniec* e oggi esistono alternative competitive rispetto a impianti di riscaldamento a gas nelle abitazioni, come le pompe di calore elettriche, che oltretutto si possono integrare con impianti solari fotovoltaici e a geotermia a bassa entalpia con un'efficienza molto maggiore di quelli da fonti fossili.

L'obiettivo di riduzione delle emissioni di CO₂-equivalenti di almeno il 55% al 2030, rispetto al 1990, annunciato dalla Presidente della Commissione europea e fatto proprio anche dal Governo italiano impone di agire subito, con misure che favoriscano le fonti energetiche rinnovabili e l'efficienza energetica anche per il riscaldamento domestico. La nostra proposta è un contributo alla sensibilizzazione sull'urgenza di agire e per sostenere le aziende del settore affinché entro il 2030 producano solo impianti senza emissioni climalteranti.

Le stime dello *European Environmental Bureau* rivelano che l'energia consumata per il riscaldamento di edifici e forniture d'acqua rappresenta il 28% del totale dell'energia consumata nella UE, l'80% dei consumi finali di energia delle abitazioni e il 12% del totale delle emissioni di CO₂ equivalenti UE. Sempre a livello UE, l'85% del riscaldamento centralizzato è alimentato con

fonti energetiche fossili; i boiler a gas rappresentano il 58% di quelli installati e il 60% è vecchio e inefficiente (di classe C o inferiore).

3) Comma 1), lettera d) aggiungere in fondo

Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, così come per tutte le spese trainate, incluso il solare fotovoltaico

Motivazioni

L'emendamento propone di mantenere il superbonus fino a tutto il 2025, perché se è vero che il 110% rappresenta una spesa per lo Stato questa va vista non solo come investimento rispetto alla crisi climatica ed energetica, in grado di rendere questo Paese sempre meno dipendente da fonti fossili di importazione, e quindi di non sottostare alle logiche geopolitiche di aumento dei prezzi in bolletta, ma anche per scongiurare il continuo aumento dei prezzi delle materie necessarie all'efficientamento e per dare il giusto tempo a imprese, Amministrazioni, famiglie e condomini di organizzarsi. Un intervento che non può prevedere soglie ISEE o differenziazioni nella tipologia di abitazione distinguendo su questo parametro classi sociali di appartenenza che non rappresentano il vero. Questo strumento infatti rappresenta l'unica misura concreta messa in campo per raggiungere gli obiettivi di riduzione dei gas climalteranti al 2030, che permette anche di contrastare il problema crescente della povertà energetica. Non solo, ma in questa operazione non può essere considerato solo l'esborso dello Stato ma anche i maggiori introiti provenienti dai profitti legati al rilancio dell'edilizia e dall'emersione dal nero di molti lavori di ristrutturazioni.

4) Comma 3), lettera b) punto 2)

In grassetto le parti modificate

*Il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, **B** per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, **B** per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.*

Motivazioni

Le detrazioni per l'acquisto di elettrodomestici devono spingere i modelli più efficienti sul mercato con l'obiettivo di aiutare le famiglie a ridurre i consumi energetici e di spingere l'innovazione tecnologica. L'emendamento propone per alcune tecnologie da incentivare di passare dalla classe E ed F, prevista dal disegno di legge, alla classe B. Sono infatti in vendita elettrodomestici di classe A e B per quelle categorie, malgrado l'Unione Europea abbia rivisto la classificazione energetica. Riteniamo che incentivare elettrodomestici delle classi più basse è in conflitto con le indicazioni delle direttive europee.

5) Introdurre comma 6)

Per l'accesso al credito delle famiglie agli interventi di efficienza energetica e installazione di impianti da fonti rinnovabili sul patrimonio edilizio esistente è costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo di garanzia per il credito a tasso agevolato alle famiglie. Possono accedervi le persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 50.000 euro annui. Le modalità di gestione del fondo, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali saranno stabilite con Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministero della transizione ecologica. Il fondo ha una dotazione di 100 milioni di Euro per l'anno 2023, 200 milioni per gli anni 2024 e 500 milioni per il 2025, e possono convergervi contributi ed essere definiti accordi con Banca Europea degli investimenti, Cassa Depositi e Prestiti, sistema bancario e Poste Italiane, Regioni allo scopo di assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito a favore delle famiglie. Al relativo onere si provvede anche mediante l'utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero della transizione ecologica, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.

Motivazioni

La cancellazione della detrazione del 110% rischia di fermare gli interventi di efficienza energetica da parte delle famiglie meno abbienti, che non hanno la possibilità di coprire la parte di spesa esclusa dagli incentivi e che incontrano difficoltà ad accedere al credito da parte degli istituti bancari. Con l'intervento proposto si crea un fondo, a partire dal 2023 quando si riduce il contributo dello Stato, che permetterebbe alle famiglie con reddito Isee fino a 50mila euro di accedere al credito direttamente presso sportelli bancari e uffici postali. In questo modo si potrebbe permettere alle famiglie di realizzare un intervento con prestito spalmato su 10 anni, nel caso degli edifici anche senza cessione del credito oppure di accedere al prestito per la parte di spesa non coperta dalla cessione. Il vantaggio per le famiglie sarebbe immediato, potendo beneficiare da subito della riduzione dei consumi in bolletta o nelle spese per il carburante.

Articolo 16 (Garanzia green)

Emendamento

Inserire il seguente comma

Possono accedere alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 64, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le comunità energetiche costituite ai sensi delle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001 e gli investimenti effettuati dai membri di tali comunità energetiche per impianti da mettere al servizio delle stesse. Le modalità di erogazione del credito e il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali saranno stabilite con Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministero della transizione ecologica, secondo criteri di massima semplificazione e riduzione dei costi di accesso che consentano l'accesso anche per investimenti di ridotta dimensione.

Motivazioni

Le comunità energetiche sono state introdotte nell'ordinamento italiano con la Legge 8/2020 all'articolo 42 bis, e avranno presto un quadro aggiornato con il recepimento completo della Direttiva 2018/2001. Queste configurazioni beneficiano di incentivi e garantiscono un ritorno dell'investimento nell'arco di cinque – dieci anni ma trovano problemi di finanziamento da parte delle banche se non interviene una garanzia da parte dello Stato.

La proposta prevede di far accedere le comunità energetiche alle garanzie del fondo di Garanzia Green di Sace di cui alla Legge 120/2020.

In alternativa si propone di inserire un nuovo articolo

Articolo 16 bis

(Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili)

1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, con la finalità di produrre, entro l'anno 2030, almeno il 40% dell'energia da fonti rinnovabili, al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050 e di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, istituite ai sensi della Direttiva (UE) 2018/2001 e della Direttiva (UE) 2019/944, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito appositamente Fondo denominato "Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili", con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni per il 2024 e 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.

2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tale configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

3. I soggetti proprietari di impianti a fonte rinnovabile, beneficiari dei crediti per gli incentivi ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, maturati a decorrere dal 1° gennaio 2021, possono cedere i crediti derivanti dall'ammissione alle tariffe incentivanti, trasferendo la titolarità dei crediti stessi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Motivazioni

La realizzazione di comunità energetiche consente di accelerare la diffusione di impianti da fonti rinnovabili e di condividere la produzione, permettendo l'autoproduzione da energie pulite aiutando famiglie, imprese, enti locali e associazioni del terzo settore di beneficiare dei vantaggi di una generazione distribuita e pulita, che, se integrata con interventi di efficienza energetica e promozione della mobilità sostenibile, consente di innovare profondamente il sistema energetico con benefici ambientali ed economici. Un simile tipo di configurazioni risulta vantaggioso e beneficia di incentivi, ma gli interventi rischiano di essere rallentati dalle difficoltà di accesso al credito per soggetti nuovi come le comunità energetiche, che non offrono garanzie e non possono farlo indirettamente attraverso i soci: per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti un simile problema è stato risolto tramite la creazione di un fondo di garanzia nell'ambito dell'intervento M2.C2.1.2 del PNRR, denominato Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo, che prevede 2,2 miliardi di euro per realizzare comunità energetiche rinnovabili in piccoli centri. La presente proposta emendativa, dunque, crea un fondo che permette di accedere al credito per la realizzazione di comunità energetiche anche a tutti gli altri soggetti che possono divenire soci di comunità energetiche.

Art. 125 **(Cooperazione allo Sviluppo)**

Aggiungere comma 9)

E' istituito, nello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), un Fondo italiano di risposta alle sfide globali e alle emergenze climatiche, con una dotazione finanziaria di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e di 300 milioni per le annualità 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030 per interventi straordinari volti a sostenere la risposta alle sfide globali e alle conseguenze delle emergenze climatiche in favore dei Paesi terzi attraverso le attività della cooperazione allo sviluppo italiana.

Motivazioni

I gravi impatti della pandemia da Covid-19, sia dal punto di vista sanitario che economico e sociale, vanno a sommarsi ad uno scenario mondiale in cui i cambiamenti climatici, i conflitti e le crisi umanitarie stanno determinando un complessivo aggravamento delle condizioni di estrema povertà, emergenza ambientale e alimentare, violenza e violazione dei diritti umani fondamentali in molti Paesi. In considerazione dello scenario globale e del ruolo dell'Italia nel 2021 alla guida del G20 e quale co-presidenza della Conferenza mondiale sul clima (COP26) insieme al Regno Unito, si ritiene opportuna la creazione di uno speciale Fondo italiano di risposta alle sfide globali e alle emergenze climatiche che si estenda fino al 2030 a sostegno del percorso di raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, i cui progressi sono stati severamente colpiti dalla pandemia. Le sfide attuali e l'emergenza clima richiedono di incrementare la disponibilità di risorse finanziarie per sostenere i Paesi partner, in particolare quelli in cui è più urgente, la formulazione e attuazione di risposte. Il Fondo potrà sostenere specifici interventi relativi, ad esempio per ridurre le vulnerabilità dei sistemi locali rispetto agli impatti del cambiamento climatico, aumentando la capacità di adattamento agli shock o diminuendo l'esposizione a questi ultimi e al rischio di disastri naturali. L'APS italiano nel 2020 ha raggiunto appena lo 0,22% del rapporto tra Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS) e Reddito Nazionale Lordo (RNL): un dato che pone l'Italia ancora lontana rispetto al raggiungimento dello 0,7% APR/RNL, come da impegni presi anche in seno all'Agenda ONU 2030, una tendenza che potrebbe essere utilmente invertita con l'aumento di fondi. In termini di dotazione finanziaria, si propone che per il Fondo siano allocati almeno 200 milioni di euro per ciascuna delle tre annualità 2022-2024 e almeno 300 milioni di euro per le annualità dal 2024 al 2030, ritenendo necessario affrontare sia gli effetti immediati sia quelli di più lungo termine in direzione del compimento dell'Agenda 2030, a cui ogni Paese al mondo è chiamato a contribuire. Tale emendamento intende fornire le risorse per strutturare una risposta adeguata, attraverso tutti i canali, alle sfide globali e alle emergenze climatiche che determinano bisogni crescenti nei Paesi prioritari per la cooperazione italiana, che dovrebbe comporsi di ampio sostegno ai più vulnerabili, severamente e direttamente colpiti dalle conseguenze delle crisi, che rischiano di mettere seriamente a rischio gli obiettivi dell'Agenda 2030, sostenuti dal nostro Paese. Il Fondo andrà definito nei suoi aspetti strutturali mediante apposito decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione, nel cui bilancio andrà incardinato.

Aggiungere comma 10)

Aumentare le risorse per l'Aiuto Pubblico allo Sviluppo italiano, per assicurare un riallineamento con gli obiettivi di finanziamento concordati a livello internazionale - come anche previsto dalla Legge 125/2014 - oltre che una risposta efficace alla crisi da Covid-19 e sostenere i settori chiave per le fasce più vulnerabili dei Paesi poveri come l'istruzione, la formazione, la salute, la sicurezza

alimentare e la nutrizione, la protezione sociale e l’empowerment di genere per un valore di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, al netto delle c.d. spese per “In Donor Refugee Costs”.

Motivazioni

In considerazione della composizione dell’APS italiano, del trend delle risorse complessive e delle aumentate esigenze legate alla crisi da Covid-19, si ritiene necessario incrementare le risorse per l’Aiuto Pubblico allo Sviluppo italiano con stanziamenti nel triennio per un valore di 500 milioni di euro per ciascuna annualità 2022, 2023 e 2024, al netto delle c.d. spese per “In Donor Refugee Costs”, ovvero le spese per l’accoglienza di rifugiati e richiedenti asilo nei primi 12 mesi di permanenza in Italia. Tali stanziamenti dovrebbero in particolare essere diretti a rafforzare la componente bilaterale dell’Aiuto Pubblico allo Sviluppo, a supporto dei crescenti bisogni dei Paesi strategici per la cooperazione italiana, impegnandoli in costruttivi partenariati per il mutuo sviluppo.

Articolo 131

(Istituzione del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni)

Emendamento

Comma 1, riga 6, sostituire con
“con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026”

Motivazioni

È positiva la creazione del fondo presso il Mims ma viste le condizioni di emergenza inquinamento e traffico delle città italiane e gli impegni presi dal Paese nella lotta ai cambiamenti climatici occorre intervenire già dal 2022 e con risorse adeguate.

Si propone un nuovo articolo

Articolo 131 bis

(Incremento Fondo nazionale trasporti)

1. Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato per un importo pari a 200 milioni di euro per l’anno 2022, 250 milioni di euro per l’anno 2023, 300 milioni di euro per l’anno 2024, 350 milioni di euro per l’anno 2025 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.

Motivazioni

Nella prima versione della Legge di Bilancio approvata dal Governo all’articolo 122 era proposto l’incremento delle risorse per il fondo nazionale trasporti, scomparso nella versione finale. La ragione dello scarso utilizzo del servizio ferroviario regionale e del trasporto locale nel nostro Paese è legata alla riduzione delle risorse a seguito dei tagli avvenuti nel 2009. Con l’emendamento si garantisce un incremento che può consentire a regioni e comuni di programmare il potenziamento del servizio.

Si propone un nuovo articolo

Articolo 131 ter (Reti ciclabili urbane)

In attuazione della Legge 2/2018 per lo sviluppo della mobilità in bicicletta sono assegnati ai Comuni 50 milioni di Euro all'anno per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 per la progettazione e realizzazione di percorsi ciclabili protetti in ambito urbano. Le risorse sono prelevate dal Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui alla Legge 232/2016.

Motivazioni

Nelle città italiane a fronte di una crescita degli spostamenti in bici l'estensione delle piste ciclabili rimane del tutto inadeguata e molto lontana dagli altri Paesi europei. Occorre offrire ai Comuni risorse certe per l'elaborazione di progetti e la realizzazione di nuovi percorsi ciclabili protetti, in modo da dare continuità agli investimenti e conseguire un obiettivo ambientale e di sicurezza di interesse nazionale.

Si propone un nuovo articolo

Articolo 131 quater (Welfare mobilità sostenibile per lavoratori dipendenti)

Per promuovere la mobilità sostenibile e condivisa, al Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R., 22/12/1986 n° 917, G.U. 31/12/1986), all'art.51, comma 2, dopo la lettera d-bis), è aggiunta la lettera d-ter): le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, non solo per abbonamenti ai mezzi pubblici regionali o interregionali, ma anche per l'acquisto, il noleggio e la fruizione condivisa in Sharing di mezzi di trasporto quali auto, moto, scooter, e-bike in servizi aziendali (corporate sharing), dal dipendente e dai familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, per una somma complessivamente di importo non superiore a Euro 1000,00 nel periodo d'imposta.

Motivazioni

La proposta normativa punta a riconoscere al datore di lavoro un ammontare defiscalizzato da destinare ai dipendenti per raggiungere il luogo di lavoro utilizzando mezzi di mobilità condivisa a uso individuale. Obiettivo della norma è anche quella di limitare l'uso dell'auto privata il cui aumento potrebbe avere un pericoloso impatto sul traffico e sulle emissioni inquinanti. È uno strumento di valorizzazione del ruolo e delle funzioni dei **mobility manager**.

Oltre a dare una risposta alla necessità di limitare l'uso dei trasporti pubblici nella fase dell'emergenza sanitaria, la misura s'inserisce nel filone del profondo rinnovamento che il settore della mobilità e delle infrastrutture di trasporto sta attraversando ad ogni livello (europeo, nazionale e locale).

I trasporti sono un fattore chiave all'interno del processo di decarbonizzazione poiché generano oggi il 25% delle emissioni nell'Unione Europea e hanno un trend che vede – unico settore produttivo in contro-tendenza nella UE – i livelli emissivi odierni essere del 28% più alti rispetto al 1990.

Molti studi scientifici stanno inoltre dimostrando che ci sarebbe una forte correlazione tra la mortalità da coronavirus e l'inquinamento da polveri sottili, che rende necessario mantenere altissimo il livello di attenzione sul fronte ambientale anche in questa fase emergenziale

La norma assegna alle aziende un ruolo-chiave nell'incentivare comportamenti virtuosi tra i dipendenti e nel rispondere alle necessità dei lavoratori di limitare quella parte di lavoratori che già

oggi sceglie di muoversi secondo modalità green.

Prima dell'emergenza Covid 19, alcuni Paesi Europei si sono già mossi nella direzione d'incentivare la mobilità green:

- in Francia le aziende possono dotare i propri dipendenti del Ticket Mobilité dal valore di 400 Euro annui (defiscalizzati) da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico, l'acquisto di una bicicletta o la ricarica di una auto elettrica;
- in Belgio le aziende offrono ai propri lavoratori degli eco-voucher (defiscalizzati) dal valore massimo di 250 Euro annui da utilizzare per l'acquisto di beni e servizi green, tra cui anche quelli legati alla mobilità sostenibile (impianti GPL per auto, biglietti ed abbonamenti per il trasporto pubblico, biciclette e prodotti per la mobilità elettrica, ecc.).

Articolo 138

(Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture autostradali regionali)

Emendamento

Si propone di eliminare l'articolo

Motivazioni

La consideriamo una grande opera inutile, perché se è vero che i comuni della bassa modenese e ferrarese hanno un effettivo problema di mobilità, la soluzione adottata, di un'Autostrada regionale, è quanto di più lontano alla soluzione di tali problemi. Per le caratteristiche stesse dell'opera questa favorirà il traffico di attraversamento e il conseguente inquinamento, ma non certo la mobilità a breve e medio raggio. Inoltre, l'opera rischia di rimanere a metà del guado dal punto di vista finanziario, per il pesantissimo costo e per i dubbi ritorni in termini di utenze.

Articolo 153

(Fondo per il sostegno alla transizione industriale)

Emendamento

Al comma 1, riga 7 eliminare

“nonché per la cattura, il sequestro e il riutilizzo della CO2”

Motivazioni

Per fermare i cambiamenti climatici occorre avviare interventi che nei prossimi dieci anni permettano di cambiare la curva delle emissioni di gas serra e, nello specifico, al nostro Paese di recuperare i ritardi rispetto agli obiettivi europei. L'emendamento proposto evita di disperdere le risorse previste per il fondo per il sostegno alla transizione industriale eliminando la possibilità di farvi accedere interventi che fino ad oggi hanno avuto esiti sperimentali negativi e che rischiano di drenare larga parte delle risorse a disposizione, che invece deve andare alle imprese, con particolare riguardo a quelle che operano in settori ad alta intensità energetica, per interventi che le permettano di accelerare da subito nella direzione della transizione ecologica.

Articolo 154 **(Fondo Italiano per il Clima)**

Emendamenti

1) Alla seconda riga la frase è sostituita con
“con dotazione pari a 1500 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026”.

2) Alla riga 14 è aggiunto
“nonché i criteri per la contabilizzazione degli interventi finanziati all'estero da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di Sace e Cdp rispetto al contributo al perseguimento degli accordi internazionali sul clima e la tutela ambientale, al fine di raggiungere almeno 3000 milioni l'anno come giusto contributo italiano all'azione climatica dei Paesi più poveri.”.

Motivazioni

La creazione del Fondo è positiva, perché dal 2020 l'Italia dovrebbe contribuire al fondo da 100 miliardi di dollari individuato nell'ambito dell'Accordo di Parigi. Con l'emendamento si adegua il contributo italiano di finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici a quanto stabilito nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e tutela ambientale. Inoltre, sempre nella direzione di contribuire al perseguimento dell'Accordo di Parigi, si fissa il percorso per rendere trasparente il contributo che i progetti finanziati all'estero nell'ambito della cooperazione internazionale e da parte di Sace e Cdp contribuiscono nel perseguimento degli obiettivi climatici, al fine di raggiungere almeno 3000 milioni l'anno come giusto contributo italiano all'azione climatica dei Paesi più poveri.

Articolo 155 **(Istituzione del Fondo per l'attuazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico)**

Emendamento

Alla fine dell'articolo, dopo le parole “dell'inquinamento atmosferico”, aggiungere
“, nella prospettiva del Piano di azione europeo Verso l'inquinamento zero”

Motivazioni

E' necessario che tali non possono essere usati per sostenere o incentivare prodotti o tecnologie che, pur sostituendo soluzione più inquinanti o obsolete, prevedano ancora la combustione di fonti fossili.

Si propone un nuovo articolo

Articolo 155 bis **(Potenziamento dei controlli ambientali)**

1. È abrogato l'Articolo 17 (Clausola di invarianza finanziaria) della legge 132 del 2016

2. All'art. 318-quater del Dlgs 152 del 3 aprile 2006, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

4. Al fine di integrare le risorse economiche a disposizione delle amministrazioni preposte

alla verifica dell'ottemperanza delle norme in materia ambientale di cui alla Legge 132 del 2017, i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dalla parte VI – bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sono utilizzati per il finanziamento dell'attività di controllo ambientale degli Organi di vigilanza che, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, hanno impartito le prescrizioni tecniche previste dall'art. 318-ter del medesimo decreto legislativo. Qualora tali prescrizioni siano impartite da un organo di controllo, un'amministrazione o un ente dello Stato, le somme sono introitate in conto entrata del bilancio dello Stato, secondo meccanismi di devoluzione degli incassi da definire con successivo decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica. Qualora invece le prescrizioni siano impartite da Enti strumentali, vigilati o dipendenti dalle Regioni, quali le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente di cui all'art. 1 della legge n. 132 del 2016, le somme sono introitate direttamente nei bilanci di tali Enti. Le Province Autonome di Trento e Bolzano danno applicazione alle disposizioni del presente articolo in conformità al proprio statuto speciale e alle relative norme di attuazione.

Motivazioni

Si può operare un'accelerazione delle procedure autorizzative di carattere ambientale e quindi la realizzazione di opere pubbliche, bonifiche dei siti inquinati, impianti per l'economia circolare, e non solo (come sta accadendo per i tempi dati dalla realizzazione delle misure del PNRR), potenziando e rendendo uniformi su tutto il territorio nazionale le azioni di prevenzione, controllo e repressione delle attività illegali. Per tale ragione si chiede di rimuovere la clausola di invarianza dei costi per la spesa pubblica prevista nella Legge 132/2016, che ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, perché la sua applicazione porta inevitabilmente a risorse inadeguate nei controlli ambientali e sanitari. Parallelamente è previsto di introdurre un finanziamento per le attività atte a garantire su tutto il territorio nazionale le prestazioni essenziali delle Arpa per la tutela del diritto a un ambiente sano (Lepta), attraverso i proventi derivanti dalle sanzioni previste per gli ecoreati che non hanno causato danno o pericolo di danno ambientale, da corrispondere al soggetto accertatore dell'illegalità ambientale.

Si propone un nuovo articolo

Articolo 156 bis (Promozione del Green public procurement)

Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di GPP

Al comma 3 dopo il periodo: *“l'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo”* il periodo successivo è sostituito con: *“e tipologia, per il quale siano stati adottati criteri ambientali minimi, compresi quelli esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del presente codice, nonché quelli contestualmente mirati anche alla costituzione di società miste e da queste resi o affidati,”*

Dopo il comma 3 è aggiunto il comma 4: *“4. Gli obblighi di cui al presente articolo si applicano, altresì, agli affidamenti, anche per lavori pubblici, forniture e servizi, resi o affidati dai concessionari di cui all'art. 1, comma 2 lett. c) e d) del presente codice.*

Dopo il comma 4 è aggiunto il comma 5: *“5 Ogni stazione appaltante deve individuare, al proprio interno, un Referente GPP, a cui fanno capo le attività necessarie a rispettare gli obblighi previsti dall'Art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il Referente GPP è anche il responsabile, per la propria amministrazione, del monitoraggio dell'adozione dei Criteri Ambientali Minimi, che andranno comunicati all'Osservatorio dei Contratti Pubblici come previsto dall'Art. 213 comma 9 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.*

Motivazioni

La spinta all'economia circolare passa per sempre più ambiziose politiche di raccolta differenziata e di filiere di recupero e riciclo, ma anche per la creazione di un mercato delle materie prime seconde e di materiali provenienti da recupero e riuso. La spinta in questa direzione e di un'attenzione sempre maggiore all'efficienza negli usi energetici e idrici, passa per un ruolo sempre più forte della pubblica amministrazione nell'indirizzare e premiare questo tipo di interventi nei bandi di gara. Il Codice degli appalti spinge questa prospettiva delineando un ruolo per le stazioni appaltanti nel portare avanti gli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) adottati dal Ministero dell'Ambiente. Con l'intervento proposto si prevede che in tutti gli ambiti di gara per opere pubbliche e servizi nel quale siano stati adottati i CAM, questi debbano essere applicati, compresi quelli in concessione o di società miste pubblico-private. L'individuazione, altresì, di un Referente a cui fanno capo le attività necessarie per il rispetto degli obblighi previsti in materia, il loro monitoraggio e la comunicazione all'Osservatorio dei Contratti pubblici, già prevista per legge, da un lato responsabilizza le stazioni appaltanti e dall'altro facilita sia la concreta applicazione delle norme sia le attività di verifica.

Si propone un nuovo articolo

Articolo 156 ter (Ecotassa per il conferimento a discarica e spinta al green public procurement)

A partire dal 1° gennaio 2022 l'ecotassa per il conferimento a discarica dei rifiuti urbani e degli inerti è pari a 50 Euro a tonnellata¹. Regioni e Enti Locali possono introdurre articolazioni del contributo, a parità di gettito, in funzione di obiettivi di riciclo realizzati. I proventi dell'Ecotassa possono essere utilizzati senza limiti per le politiche di prevenzione e riuso e di sostegno della filiera degli acquisti verdi.

Il Governo è delegato ad adottare entro 180 giorni, su proposta del Ministero della Transizione Ecologica di intesa con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili un Decreto Legislativo al fine di fissare gli obblighi di utilizzo di materiali provenienti dal riciclo crescenti negli interventi infrastrutturali e nella realizzazione di edifici pubblici. I target dovranno essere pari ad almeno il 15% nel 2022, 25% nel 2023, 35% nel 2024. Tali obblighi sono validi per i cantieri di infrastrutture e opere pubbliche, e per quelle in concessione².

¹ Le entrate dell'Ecotassa hanno attualmente un tetto massimo a 25 Euro a tonnellata, ma solo in una parte delle Regioni si applica l'aliquota massima, mentre per i rifiuti speciali si applicano cifre più basse e in non tutte le Regioni. Considerando la produzione attuale (6,9 milioni di tonnellate di rifiuti urbani e 2,4 di speciali in discarica) si può stimare come minimo di raddoppiare gli attuali introiti di 172,5 milioni, mentre per gli speciali si può stimare di passare da introiti di 35 milioni di Euro a 120.

² Con il Decreto del Ministero dell'Ambiente (24 Dicembre 2015) sono stati introdotti i Criteri Ambientali Minimi, ai sensi della Legge 296/2006, per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione. I criteri inseriti nel documento si suddividono in criteri ambientali di base e criteri ambientali premiali. Il documento specifica che un appalto può essere definito "verde" dalla PA se include almeno i criteri di base. I problemi ancora presenti sono evidenti, ad esempio i CAM riguardano solo gli appalti pubblici e comunque prevedono percentuali obbligatorie ridottissime di materiale riciclato per i singoli materiali (5% per i calcestruzzi, 5% per il gesso, 10% per i laterizi per murature e solai). Il secondo problema è l'assenza di riferimenti chiari e controlli il rischio è che continui quanto già avvenuto quindici anni fa, quando il DM 203/2003, che prevedeva, per le società a prevalente capitale pubblico, di coprire il 30% del proprio fabbisogno annuo di beni e manufatti con prodotti da materiale riciclato, non portò a nessun cambiamento.

Motivazioni

L'obiettivo di un incremento della tassazione è quello di penalizzare lo smaltimento in discarica per spingere la raccolta differenziata, il riciclo³ e riuso dei materiali ai sensi delle direttive europee. In parallelo occorre rafforzare il mercato dei prodotti dal riciclo attraverso l'impegno delle committenze pubbliche nell'utilizzo dello strumento del Green public procurement. L'emendamento consente al nostro Paese di seguire la direzione già intrapresa da diversi Paesi europei di spinta all'economia circolare attraverso una fiscalità che spinge attenzioni e investimenti verso recupero e riciclo, al posto del conferimento a discarica, con vantaggi economici, ambientali e occupazionali.

Si propone un nuovo articolo

Articolo 156 quater (Concessioni e canoni per i beni comuni di interesse ambientale)

Il Governo è delegato ad adottare entro 180 giorni, su proposta del Ministero della Transizione Ecologica di intesa con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, un Decreto Legislativo in materia di canoni per i beni comuni di interesse ambientale che comprenda le attività estrattive, le acque minerali, le concessioni balneari con l'obiettivo di portare trasparenza, tutela ambientale e canoni legati al reddito prodotto.

Dal primo gennaio 2022 è fissato un canone minimo per il prelievo di acque minerali pari a 20 euro/m³ su tutto il territorio nazionale[1], che potrà essere articolato da parte delle Regioni e differenziato in funzione di obiettivi ambientali[2].

Dal primo gennaio 2022 è fissato un canone minimo per il prelievo di sabbia e ghiaia, cosiddetti "materiali inerti", pari a 2 euro/m³ su tutto il territorio nazionale[3]. Il Governo è delegato ad adottare entro 180 giorni, su proposta del Ministero dell'Ambiente di intesa con il Ministero dello sviluppo economico, un Decreto che introduca a partire dal 1° gennaio 2023 un canone minimo in tutta Italia del 10% dei prezzi di vendita su tutti i materiali estratti da cava. Il valore dovrà andare crescendo per arrivare nel 2025 al 20% dei prezzi di vendita dei materiali cavati come nel Regno Unito per sabbia e ghiaia, e potrà essere differenziato dalle Regioni per le diverse tipologie di materiali, con l'obiettivo di spingere il recupero e riuso dei materiali ai sensi delle Direttive europee.

Dal primo gennaio 2022 il canone minimo per le concessioni balneari è pari a 10 euro a mq all'anno su tutto il territorio nazionale che andrà crescendo fino a 25 euro a mq medi all'anno al 2025 secondo regole dettate dalle Regioni che articoleranno i canoni in funzione della vocazione turistica delle aree, di premialità e penalità legate alle modalità di gestione, alla tutela delle condizioni di lavoro e agli interventi di riqualificazione ambientale messi in atto dal concessionario[4].

Motivazioni

Per le acque minerali i canoni di concessione sono stabiliti dalle Regioni e rimangono estremamente bassi perfino dopo anni in cui è cresciuto enormemente il consumo (14 miliardi di metri cubi all'anno), il numero di concessioni (arrivato a circa 300) ed il prezzo che i cittadini pagano per l'acqua imbottigliata. I canoni pagati dalle aziende alle Regioni sono pari ad appena 18 milioni di Euro l'anno a fronte di un giro di affari di circa 2,8 miliardi all'anno. In media i canoni non arrivano a 0,1 centesimi per litro (0,001 Euro al litro), perfino in aree dove vi sono difficoltà di approvvigionamento idrico, premiando rendite e vantaggi economici per pochi.

³ Prendendo spunto dalla legge sull'economia circolare approvata dalla Regione Emilia Romagna che fissa un quantitativo pro capite annuo di secco residuo a smaltimento oltre il quale i Comuni pagano la penalità in un fondo regionale che viene usato per premiare le amministrazioni più virtuose che sono al di sotto di questa soglia

In Italia sono oltre 4.700 le cave attive e i canoni per l'estrazione di sabbia e ghiaia non arrivano a 28 milioni di euro l'anno a fronte di ricavi per il settore di oltre 1,05 miliardi di euro. I canoni in media arrivano al 2,3% dei prezzi di vendita dei materiali estratti con 3 Regioni (Valle d'Aosta, Basilicata e Sardegna) in cui addirittura cavare è gratuito. Inoltre, in diverse Regioni non esistono ancora piani cava e le regole per la tutela ambientale e per il recupero delle aree continuano a non garantire il rispetto dell'ambiente e del paesaggio^[5]. È da sottolineare che in questo settore sono oggi possibili innovazioni importanti nella prospettiva dell'economia circolare che consentono di aumentare e qualificare l'occupazione e aumentare la sicurezza, come avvenuto in altri Paesi europei.

Negli stabilimenti balneari i canoni sono storicamente oggetto di polemiche, perché sono in generale bassi ma con grandi differenze in termini di guadagni, poca trasparenza e una situazione che ha portato in diversi casi a premiare rendite di posizione e generato abusi edilizi e illegalità sia nei confronti del diritto di accesso alle spiagge sia nei confronti del personale impiegato. Attualmente il canone medio è di circa 5 euro a metro quadro, mentre le stime sul rapporto tra entrate per lo Stato e guadagni per i gestori sono di 103 Mln di euro contro un giro d'affari di 15 Miliardi di euro secondo uno studio di Nomisma. Inoltre, le modalità di rinnovo delle concessioni non sono trasparenti e impediscono l'accesso a questa attività di nuove imprese innovative, come sottolineato più volte da sentenze della Corte Europea nell'ambito dell'attuazione della Direttiva Bolkestein, che possano offrire progetti più rispondenti all'interesse generale sul piano del godimento e della preservazione del paesaggio e dell'ambiente e la garanzia di adeguate condizioni di lavoro.^[6]

Si propone un nuovo articolo

Articolo 159 bis **(Semplificazioni in materia di demolizione delle opere abusive)**

Modifiche all'Art.10bis legge 120 del 2020:

Sostituire il comma 1 con:

1. L'art.41 del D.P.R.6 giugno 2001 n.380 s.m.i., già modificato dall'art.10bis introdotto nel D.L. 16 luglio 2020 n.76 dalla Legge 11 settembre 2020 n.120 è sostituito come segue:

In caso di mancata demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso edilizio da demolire, la competenza è trasferita all'ufficio del Prefetto, che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell'intervento, il prefetto può avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate.

Sostituire il comma 3 con:

3. Se i provvedimenti repressivi del Comune in materia sono impugnati, decorso il termine di cui al comma 1, il ricorrente a pena di improcedibilità notifica il ricorso all'ufficio del Prefetto della Provincia nella cui circoscrizione ricade l'abuso edilizio. L'ufficio del prefetto dopo la sentenza definitiva che respinge il ricorso procede ai sensi dei commi 1 e 2.

Sostituire il comma 4 con:

4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, altresì, alle procedure di demolizione degli abusi edilizi accertati prima della loro entrata in vigore.

Motivazioni

Dare seguito alle demolizioni degli abusi edilizi accertati è fondamentale per garantire la sicurezza del territorio, anche considerando la maggiore frequenza degli eventi climatici estremi. L'art.10 della legge 120/2020 ha attribuito ai prefetti la responsabilità delle demolizioni degli abusi edilizi (stante un'inerzia dei Comuni oltre i 180 giorni dall'emissione delle ordinanze di abbattimento). Una circolare interpretativa inviata

dal Ministero dell'Interno alle prefetture di tutta Italia l'ha, di fatto, cancellato, restringendo l'ambito d'azione dei prefetti ai soli abusi edilizi accertati dopo l'entrata in vigore della legge ed escludendo tutte le ordinanze su cui sia pendente un ricorso per via amministrativa.

Il chiaro intento del legislatore era quello di avocare allo Stato il pluridecennale problema delle mancate demolizioni, per risolvere il nodo del "vecchio abusivismo" colpito dalle ordinanze emesse dai Comuni, ma disattese. Applicando le disposizioni della circolare ministeriale, decine di migliaia di manufatti illegali rimarrebbero esattamente dove sono.

L'emendamento proposto intende ricondurre a un'interpretazione autentica della disposizione, nel pieno rispetto della *ratio legis* e fugando ogni margine di dubbio circa la sua applicazione.

SUSSIDI ALLE FOSSILI

Si propone di aggiungere tre articoli al fine di ridurre gradualmente i sussidi alle fonti fossili

Adeguamento della tassazione sulle estrazioni di petrolio e gas

Il Governo è delegato ad adottare entro 180 giorni, su proposta del Ministero della Transizione Ecologica un Decreto Legislativo per ridisegnare, semplificare e adeguare la tassazione in materia di estrazione di petrolio e gas. A partire dal 1° luglio 2022 le royalties per le estrazioni di petrolio e gas sono pari al 20%, sia a terra che in mare, sono eliminate tutte le esenzioni ed è esclusa la deducibilità delle royalties versate alle Regioni⁴.

Motivazioni

In Italia l'estrazione di petrolio e gas a terra e in mare beneficia di canoni estremamente bassi, a confronto con altri Paesi europei, formati da royalties e canoni di concessione, anche per via di esenzioni dai pagamenti entro certe quantità di estrazioni e per la possibilità data alle aziende di dedurre dall'imponibile quanto versato come royalties. Con l'emendamento si cancellerebbe l'esonero dalle royalties entro certi limiti di prelievo e si fisserebbe una percentuale minima adeguata, mentre si riforma l'intero sistema fiscale per renderlo trasparente ed efficace⁵.

Rimodulazione accisa carburante in modo proporzionale alle emissioni di gas serra

Il Governo è delegato ad adottare entro 180 giorni, su proposta del Ministero della Transizione Ecologica di intesa con il Ministero dell'Economia un Decreto Legislativo al fine di ridefinire le accise sui carburanti liquidi o gassosi in modo proporzionale al contenuto di CO₂ emessa al litro o al chilo, a parità di gettito per lo Stato, con intervento da realizzarsi progressivamente entro il 2025.

⁴ Le entrate legate all'adeguamento delle royalties al 20% passerebbero da 117 milioni di Euro a 276, quelle legate alla cancellazione delle esenzioni sarebbero pari a circa 58 milioni (l'esenzione riguarda circa il 39% del gas estratto e il 10% del petrolio), mentre le royalties delle Regioni che le aziende deducono dalle tasse valgono più di 100 milioni di Euro all'anno. Si veda https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/Stop-Sussidi-alle-Fonti-Fossili_2019.pdf

⁵ Le entrate legate all'adeguamento delle royalties al 20% passerebbero da 193,2 milioni di euro a 261,6, quelle legate alla cancellazione delle esenzioni sarebbero pari a circa 14,6 milioni (l'esenzione riguarda circa il 7,6% del gas estratto), mentre le royalties delle Regioni che le aziende deducono dalle tasse valgono più di 100 milioni di euro all'anno.

Motivazioni

Rivedere la tassazione sul principio di “chi inquina paga” aiuta trasparenza e spinta all’innovazione. L’emendamento proposta prevede una graduale entrata in vigore delle nuove aliquote per consentire ai settori produttivi di adattarsi progressivamente ai mutati costi attraverso opportuni investimenti, ma anche di armonizzare il provvedimento dentro il nuovo contesto normativo europeo che si sta determinando su proposta della Commissione UE. In questo modo si eliminano le distorsioni nel mercato carburanti, a parità di gettito fiscale riferito ai consumi complessivi di carburante intervenendo sulla differenza tra accise a gasolio, benzina e gas, al fine di tendere ad una proporzionalità tra tassazione ed emissioni di carbonio fossile (CO₂) a parità di peso molecolare. Nel catalogo dei SAD il differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio (che beneficia di una accisa ridotta rispetto all’impatto ambientale) è stimato pari a 5.154 milioni di euro. Si impegna il Ministero della Transizione Ecologica di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero Finanze a stabilire la rimodulazione mediante decreto.

Trasformare le esenzioni dall’accisa nei settori dei trasporti, dell’agricoltura e negli usi civili in politiche di investimento in efficienza energetica e fonti rinnovabili

Il Governo è delegato ad adottare entro 180 giorni, su proposta del Ministero della Transizione Ecologica di intesa con i Ministeri dell’Economia, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e Ministero dello sviluppo economico un Decreto Legislativo per ridefinire il sistema delle esenzioni a partire dall’anno 2022 in materia di trasporto merci, navale e aereo, di agricoltura e usi civili con l’obiettivo di spingere innovazioni e investimenti industriali che producano una riduzione delle emissioni di gas serra da completare entro il 2030. La sostituzione di sussidi con interventi strutturali di riduzione dei consumi produrrà una riduzione della spesa pubblica e al contempo delle entrate da accise che andrà monitorata con attenzione.

Motivazioni

Ogni anno nel settore dei trasporti sono previste esenzioni e sconti rispetto all’accisa sui carburanti che riguardano aerei (1.807,3 milioni), navi (460,9 milioni), autotrasporto (1.319,9 milioni), settore che beneficia inoltre di altri sconti (pari a 260 milioni di euro) su pedaggi, investimenti, formazione, altre spese non documentate. Inoltre, nel catalogo troviamo anche le agevolazioni per le auto aziendali ai dipendenti che valgono 1,23 miliardi, a prescindere da quale auto venga acquistata. Diverse sono le voci che riguardano l’energia, con sussidi di vario tipo all’agricoltura (938,7 milioni), ma anche che interessano le famiglie con Iva e accise ridotte per l’elettricità e il gasolio. Queste agevolazioni nascono come strumento di supporto ai diversi settori, in alcuni casi per ridurre le disuguaglianze territoriali mentre in altri per limitare la concorrenza internazionale sui prezzi. Ma questi sussidi oggi appaiono senza senso, perché esistono alternative sostenibili capaci di rendere più competitivo il sistema delle imprese e al contempo di ridurre le emissioni di gas serra.

Innovare la produzione di energia nelle isole minori

Il Governo è delegato ad adottare entro 180 giorni, su proposta del Ministero dello sviluppo economico di intesa con il Ministero della Transizione Ecologica un Decreto Legislativo al fine di ridefinire le concessioni per la produzione e distribuzione di energia elettrica nelle isole minori non interconnesse, con l’obiettivo di assegnare tramite gara entro il 2025 tali concessioni e fissando, per la selezione delle proposte, target minimi e crescenti di penetrazione delle fonti rinnovabili, dell’accumulo, della mobilità elettrica e garanzie per gli investimenti nella innovazione e sicurezza della rete di distribuzione.

Motivazioni

Nelle isole minori non interconnesse la penetrazione delle fonti rinnovabili è la più bassa d'Italia a fronte di risorse rilevanti⁶ e di rilevanti sussidi (33 milioni di Euro ogni anno) per una produzione di energia elettrica garantita da inefficienti e inquinanti impianti diesel. In altri Paesi, non solo europei, si sta dimostrando che è possibile arrivare a una produzione interamente da fonti rinnovabili con vantaggi economici e ambientali. Nelle isole minori italiane sia la produzione che distribuzione è esercitata in regime di concessione da parte di imprese locali – in regime di deroga rispetto alle norme nazionali e selezionate senza gara – con limitatissimi investimenti a fronte di sussidi rilevanti prelevati nelle bollette attraverso una specifica voce (la componente UC4 degli oneri di sistema). Questa situazione può essere superata mettendo a gara le concessioni e stabilendo criteri per la selezione delle proposte legate agli investimenti in fonti rinnovabili e in una gestione innovativa e in sicurezza della rete, dei sistemi di accumulo, della mobilità elettrica.

⁶ <https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/Isole-Sostenibili-Rapporto-2019.pdf>